

BREVI OSSERVAZIONI

1. Come dimostrano le interessanti relazioni che abbiamo ascoltato stamane, il principio di sussidiarietà incorporato nel 2° comma dell'art. 3 B del Trattato CE è destinato a dar luogo a non poche difficoltà in sede sia di interpretazione che di applicazione.

Il tema è particolarmente delicato e non sembra prestarsi ad interventi da parte di chi, come me, non ha avuto occasione di dedicargli uno studio specifico. Ritengo tuttavia di poter offrire ai presenti alcuni utili spunti di riflessione.

In particolare desidero spendere qualche parola in merito ai rapporti fra il principio di sussidiarietà e quello della c.d. competenza d'attribuzione, previsto dal 1° comma dello stesso art. 3 B.

È infatti evidente come i due principi siano, in una certa misura, interdipendenti e vadano dunque interpretati l'uno alla luce dell'altro.

2. Il principio di sussidiarietà viene enunciato *dopo* quello della competenza d'attribuzione e, infatti, lo presuppone.

Il principio di sussidiarietà, in realtà, non attiene alla ripartizione di competenze fra Comunità e Stati membri. Questo aspetto è disciplinato dal principio della competenza d'attribuzione.

Il principio di sussidiarietà entra in gioco soltanto se ed in quanto, in base al principio della competenza d'attribuzione, risulti che la competenza su una certa materia spetti alla Comunità. Si può dire perciò che esso riguarda l'*esercizio* della competenza comunitaria, e non l'attribuzione della stessa¹.

Ne consegue che il principio della sussidiarietà non può essere utilizzato, come a volte pare di sentir dire², per estendere o restringere le competenze della Comunità, dal momento che queste sono stabilite dallo stesso trattato e non possono certo essere modificate dalle istituzioni.

3. Il principio della sussidiarietà potrebbe tuttavia avere un'influenza indiretta sulla ripartizione di competenze tra Comunità e Stati membri in sede di interpretazione del Trattato.

¹ Cfr., partic., la *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo* (27 ottobre 1992), «Boll. Com. Eur.» 1992, 10, p. 119.

² Cfr., ad es., le *Conclusioni del Consiglio Europeo di Edimburgo* (11-12 dicembre 1992), *ibid.*, 1992, 12, p. 14, par. 1.15.

Se è vero che, come si è detto, tale ripartizione è retta dal principio della competenza d'attribuzione, non si può negare che detto principio, considerato ora nel contesto dell'intero art. 3 B e alla luce del principio di sussidiarietà, rischi di assumere un significato ben più sfavorevole all'affermazione di una competenza comunitaria di quanto avvenisse nel passato, quando lo stesso principio veniva tratto, non da una espressa disposizione, ma da un'interpretazione globale del Trattato³.

Si tenga infatti presente che questo manca di una qualsiasi forma di «catalogo di competenze», dal quale si possa agevolmente dedurre se la competenza in una determinata materia spetti al livello comunitario o a quello statale. L'individuazione dei settori in cui si esplica la competenza comunitaria e, soprattutto, la precisazione della misura in cui gli Stati membri hanno subito una limitazione dei loro poteri sovrani in corrispondenza della attribuzione di poteri alla Comunità, sono stati e sono tuttora opera dell'interprete e cioè, secondo il principio di cui all'art. 164, della Corte di giustizia.

Riferendosi l'art. 3 B alla «Comunità» in generale e senza limitazioni, non sembra da escludersi che anche la Corte, quale istituzione comunitaria, debba tenere conto dei principi contenuti in tale norma e possa dunque assumere, *in presenza di un dubbio interpretativo* riguardo alla sussistenza della competenza comunitaria, una posizione più restrittiva di quanto la stessa Corte aveva fatto in passato.

4. Il principio di sussidiarietà, inoltre, influirà sulla ripartizione di competenza fra Comunità e Stati membri per quanto riguarda il ricorso all'art. 235.

È noto che, grazie a tale norma, il principio della competenza d'attribuzione subisce un temperamento, essendo consentito al Consiglio, entro certi limiti, di approvare un'azione comunitaria pur in mancanza di apposita previsione da parte del Trattato.

Ora è da ritenere che il principio di sussidiarietà si applichi anche all'art. 235⁴, nel senso di limitarne l'utilizzazione. In particolare detto principio porterà inevitabilmente a valutare con molto rigore il requisito della «necessità» prescritto dall'art. 235 come condizione perché il Consiglio possa deliberare la nuova azione.

Come tutti sanno, l'art. 235 ha svolto in passato un ruolo importantissimo per lo sviluppo delle competenze comunitarie, consentendone l'estensione ad interi nuovi settori, quali la protezione ambientale, la politica regionale e le misure di tutela dei consumatori: c'è da temere che d'ora in poi ulteriori allargamenti delle competenze comunitarie non potranno prescindere da una vera e propria revisione del Trattato ai sensi dell'art. N del Trattato sull'Unione Europea.

LUIGI DANIELE

³ In questa chiave vanno lette le ripetute affermazioni circa l'eccezionalità della competenza comunitaria rispetto a quella degli Stati membri, la quale costituirebbe la regola: v. Comunicazione cit. della Commissione, dove si legge il seguente, equivoco, passaggio: «L'art. 3 B, 1° comma, implica una prima conseguenza del principio di sussidiarietà – troppo spesso disconosciuta – secondo la quale *la regola è la competenza nazionale, l'eccezione la competenza comunitaria*» (p. 119).

⁴ Cfr. *Conclusioni*, cit., p. 13.